

(N. 596)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1949

Fissazione del termine per la presentazione delle domande di concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380, venne concesso agli esercenti le aziende minerarie, una integrazione di prezzo per ogni tonnellata venduta e consegnata dal 1° marzo 1948 al 30 giugno 1948, di antracite, ligniti picee, xiloidi e torbose ed in genere dei combustibili fossili, ad eccezione delle torbe e del carbone sulcis prodotto dalla società carbonifera sarda.

Nel decreto stesso peraltro non venne fissato alcun termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la integrazione di prezzo e questa lacuna rende attualmente impossibile stabilire quale sia l'onere complessivo

che grava sul bilancio dello Stato per tale concessione.

A tale inconveniente intende ovviare l'attuale provvedimento con cui viene fissato il termine perentorio di 30 giorni dalla sua entrata in vigore per consentire agli esercenti le aziende minerarie, che ne hanno diritto, di avanzare le domande dirette ad ottenere l'integrazione di prezzo sui combustibili fossili, venduti e consegnati nel periodo 1° marzo - 30 giugno 1948.

Decorso tale termine e precluso definitivamente l'ingresso a simili richieste sarà possibile stabilire il consuntivo della spesa derivata dal provvedimento sopra citato e l'impegno necessario per soddisfarvi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le domande dirette ad ottenere l'integrazione di prezzo concessa dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380, agli esercenti di aziende minerarie sui combustibili fossili nazionali venduti e consegnati dal 1° marzo 1948 sino al 30 giugno 1948, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, al Ministero dell'industria e del commercio, con la necessaria documentazione entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.